

Regime sanzionatorio

- ❖ Per i veicoli abbandonati la sanzione è sempre amministrativa.
- ❖ Trascorsi 60 gg. dalla notifica del verbale di constatazione o dal rinvenimento, senza che il proprietario si presenti, e quindi provata la volontà di abbandono, si procede alla contestazione allo stesso della violazione di cui all'art. 255 comma 1°, pari ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 ad euro 3000,00, pagamento in misura ridotta euro 600,00.
- ❖ Se invece il proprietario si presenta nei 60 giorni, si ritiene che non siano state violate le disposizioni di cui all'art. 231 del TUA, perché lo stesso ha ancora la possibilità di procedere alla demolizione regolare e quindi la contestazione della violazione di cui all'art. 255 non potrà avvenire. lo stesso soggiace al pagamento delle spese di trasporto e custodia e alle violazioni riscontrate alle norme del C.D.S.

Sanzioni penali art.256 c.2 del d.lgs n.152/06 – TUA -

- Mentre nel D.Lgs n.209/03 sono previste sanzioni amministrative pecuniarie; nella disciplina sanzionatoria relativa al D.M. n.460/99, in riferimento al Testo Unico per L'Ambiente, l'abbandono dei veicoli è sanzionato penalmente quando la condotta illecita è posta in essere dai titolari di imprese e dai rappresentanti di enti, ai sensi dell'art.256 c.2 del D.Lgs n.152/06 – TUA -

DECRETO LGS. 24 GIUGNO 2003 N° 209

ART. 3 – definizioni

Ai fini del presente decreto, si intende per:

- a) “**Veicoli**”, i veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 ed N1 di cui all'allegato II parte A), della direttiva 70/156/CEE, ed i veicoli a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CE, con esclusione dei tricicli a motore;
- b) “**Veicoli fuori uso**”, un veicolo di cui alla lett. A) a fine vita che costituisce rifiuto...

ART.47 del C.D.S.:

- Categoria M1: Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente.
- Categoria N1: Veicoli destinati al trasporto merci, aventi massa massima non superiore a 3.5 T
- Veicoli a tre ruote.

Restano fuori dalla disciplina del d.lgs 209/2003 tutti gli altri tipi di veicoli .

L'art.3 comma 2 specifica che un veicolo è classificato “fuori uso” e può costituire un rifiuto quando:

- 1) Viene consegnato ad un centro di raccolta direttamente dal detentore o tramite soggetto autorizzato o tramite concessionario.
- 2) Se rinvenuto da organo pubblico e non reclamato dal proprietario;
- 3) A seguito di specifico provvedimento dell'Autorità amministrativa o giudiziaria;
- 4) Se in evidente stato di abbandono, sia su area pubblica che privata ad uso pubblico.
- 5) **La procedura è identica a quella dell'ipotesi di cui sopra, ovvero quella prevista dall'art. 231 c.2 del Codice dell'Ambiente.**

In sintesi un veicolo è fuori uso, e quindi costituisce rifiuto, quando è stato abbandonato.

Regime sanzionatorio Dlgs 209/03

ART.13 recita: “ Chiunque viola la disposizione dell'art. 5, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1000 a €. 5.000 (pagamento in misura ridotta € **1.666,66**).

Il Codice dell'Ambiente all'art. 262 individua come organo a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 689/81 in materia di abbandono nonché ad introitare le relative sanzioni la Provincia.

- Pertanto ove venga abbandonato su area pubblica o privata ad uso pubblico un autoveicolo o altro veicolo riconducibile alla categoria M1 ed N1, chiaro l'abbandono, troverà applicazione la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs 209/2003.
- L'accertamento dello stato di abbandono, visto il richiamo del comma 2 lett. B dell'art. 3 e del comma 14 dell'art. 5 del D.Lgs. 209, passerà attraverso la procedura delineata:
 - 1) Verbale di constatazione, accertando se il mezzo non sia oggetto di furto;
 - 2) notifica al proprietario eventualmente identificato;
 - 3) attesa di 60 giorni ;
 - 4) contestazione dell'illecito;
 - 5) avvio a demolizione..

Aree Private:

Applicazione della previsione generica dell'art.255 del codice dell'ambiente: per l'adozione dell'ordinanza ex art. 192 del Dlgs 152/06, individuando profili di responsabilità colpevole a carico del proprietario del terreno, soprattutto laddove non sia possibile addivenire all'intestatario della carta di circolazione.